



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 31 gennaio 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Adriana LA PORTA	- Consigliere
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario - Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto*

*speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;*

*Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;*

*Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;*

*Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;*

*Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;*

*Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;*

*Esaminati i questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Milena (CL), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie, nonché i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, anni 2018, 2019 e 2020;*

*Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc. prot. n. 7930 del 2/11/2022;*

*Viste le risposte del Comune di Milena (CL), a firma del Revisore dei conti, con i relativi allegati, prot. Sezione, rispettivamente, nn. 8354 e 8353 del 14/11/2022;*

*Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;*

*Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 15/2023, con la quale la Sezione medesima è stata in data odierna;*

*Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.*

*ha pronunciato la seguente*

## **DELIBERAZIONE**

**nei confronti del Comune di Milena (CL)**

**- bilanci di previsione 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021,**

**2020/2022 - rendiconti esercizi finanziari 2015- 2020 -**

**-Piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**

**anni 2018, 2019 e 2020 -**

## PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei bilanci di previsione anni 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e dei questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2015 - 2020, nonché sui piani di razionalizzazione ( art.20 D.lgs. n.175/2016) degli anni 2018, 2019 e 2020, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate dalla Sezione, come meglio di seguito esplicitato, rispetto a cui l'Ente ha fornito gli elementi richiesti, con note prot. Sezione, rispettivamente, nn. 8353 e 8354 del 14/11/2022.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Milena (CL) all'esame del Collegio.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi*

dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in

forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura

specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In tale contesto di analisi, inoltre, una particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti sulle risorse assegnate per il superamento dell'emergenza COVID-19.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la*

*determinazione delle proprie*” (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell’elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

## **2.1 Tardiva approvazione bilanci di previsione e rendiconti.**

In sede di analisi dei questionari, si è riscontrata la presenza di ritardi, particolarmente significativi, nell’approvazione dei seguenti documenti contabili:

- del bilancio di previsione 2016/2018, avvenuta in data 10/8/2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19;
- del bilancio di previsione 2017/2019, avvenuta in data 24/7/2017, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22;
- del bilancio di previsione 2018/2020, avvenuta in data 8/5/2018, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6;
- del bilancio di previsione 2020/2022, avvenuta in data 11/8/2020, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25;
- nell’approvazione del consuntivo 2015 avvenuta in data 27/5/2016 con deliberazione di Consiglio n. 2;
- nell’approvazione del consuntivo 2016 avvenuta in data 25/5/2017 con deliberazione di Consiglio n. 11;
- nell’approvazione del consuntivo 2017 avvenuta in data 30/7/2018 con deliberazione di Consiglio n. 18;
- nell’approvazione del consuntivo 2018 avvenuta in data 6/7/2019 con deliberazione di Consiglio n. 28;
- nell’approvazione del consuntivo 2019 avvenuta in data 22/7/2020 con deliberazione di Consiglio n. 20;
- nell’approvazione del consuntivo 2020 avvenuta in data 7/1/2022 con deliberazione di Consiglio n. 2.

La Sezione, preso atto di quanto rilevato, ricorda che il termine previsto dall’articolo 227 del TUEL è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l’approvazione del rendiconto riveste nell’intero “*ciclo di bilancio*” dell’Ente locale. Il



rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

## 2.2 Risultato di amministrazione e sua composizione, periodo 2015-2020.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>1.561.254,51</b>	<b>1.598.293,69</b>	<b>1.319.932,10</b>	<b>1.445.512,05</b>	<b>2.253.746,96</b>	<b>1.921.000,87</b>
Composizione del risultato di amministrazione:						
Parte accantonata (B)				211.000,50	792.704,82	762.837,02
Parte vincolata (C)	204.634,57	34.990,41		111.221,60	111.299,03	230.018,93
Parte destinata agli investimenti (D)	34.635,76	70.318,96	64.203,45	39.756,32	196.700,42	136.664,77
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>1.321.984,18</b>	<b>1.492.984,32</b>	<b>1.255.728,65</b>	<b>1.083.533,63</b>	<b>1.153.042,69</b>	<b>791.480,15</b>
Fonti:	Questionario 2015			BDAP		

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione

Composizione Risultato d'amministrazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12				211.000,50	319.519,82	287.863,84
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo contenzioso e spese legali					473.185,00	473.185,00
Fondo passività potenziali						
Indennità fine mandato Sindaco						
Altri Fondi accantonamenti						1.788,18
<b>Totale parte accantonata (A)</b>				<b>211.000,50</b>	<b>792.704,82</b>	<b>762.837,02</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	47.448,11				111.299,03	230.018,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	130.356,11	34.990,41				

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	26.830,35					
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
Altri vincoli:				111.221,60		
<b>Totale parte vincolata (B)</b>	<b>204.634,57</b>	<b>34.990,41</b>		<b>111.221,60</b>	<b>111.299,03</b>	<b>230.018,93</b>
Parte destinata agli investimenti	34.635,76	70.318,96	64.203,45	39.756,32	196.700,42	136.664,77
<b>Totale parte destinata (C)</b>	<b>34.635,76</b>	<b>70.318,96</b>	<b>64.203,45</b>	<b>39.756,32</b>	<b>196.700,42</b>	<b>136.664,77</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>1.321.984,18</b>	<b>1.492.984,32</b>	<b>1.255.728,65</b>	<b>1.083.533,63</b>	<b>1.153.042,69</b>	<b>791.480,15</b>
Fonti:	Questionario 2015			BDAP		

In merito al risultato di amministrazione, dall'analisi dei rendiconti, si è rilevato quanto segue:

a) in relazione alle annualità 2015-2020, la parte disponibile del **risultato di amministrazione** dell'Ente è costantemente positiva. L'Ente ha, infatti, conseguito risultati di amministrazione di importo sufficiente a comprendere le quote accantonate, vincolate e destinate. Si evidenzia tuttavia una riduzione del valore della quota disponibile nel 2020 rispetto agli esercizi precedenti.

b) **Fondo crediti di dubbia esigibilità.** Il Comune di Milena ha accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti somme:

- euro 211.000,50 sul rendiconto 2018 (in applicazione del metodo semplificato);
- euro 319.519,82 sul rendiconto 2019 (in applicazione del metodo ordinario);
- euro 287.863,84 sul rendiconto 2020 (in applicazione del metodo ordinario).

Per le annualità 2018-2020, l'ODR dichiara di avere verificato la regolarità del calcolo del Fondo (v. questionari consuntivi, sezione I - Gestione Finanziaria - Gestione delle entrate/Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità).

In merito, la Sezione prende atto del fatto che l'Ente ha optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis D.L. 17/3/2020, n. 18, in quanto ha determinato "il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione... calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 [...]".

Purtuttavia, dalla documentazione allegata alla nota istruttoria dell'ODR (prot. Sezione n. 8353 del 14/11/2022), emerge che l'Ente ha calcolato il FCDE considerando i residui iniziali e le riscossioni in conto residui dell'ultimo triennio in luogo del

quinquennio, in violazione di quanto previsto dall'esempio n. 5 del principio contabile applicato All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno deve essere determinata tenendo conto "degli ultimi 5 esercizi".

Dal riscontro pervenuto emerge, altresì, che l'Ente ha calcolato il FCDE per tipologia di entrate, computando tutte le entrate che erano state considerate nel calcolo effettuato in sede istruttoria dalla Sezione (v. nota della Sezione, prot. del 2/11/2022 n. 7930).

Ne consegue che, se l'Ente avesse correttamente calcolato il FCDE considerando la media del quinquennio in luogo del triennio, sarebbe pervenuta all'importo di euro **331.678,22**, ottenuto dalla Sezione, il cui calcolo è rappresentato nella tabella che segue.

Tabella 3 - determinazione FCDE 2020

Titoli	Residui attivi	2016	2017	2018	2019	2020	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE accantonato (c*b)
<b>Tit. I tip. 101</b>	residui complessivi all'1.01	497.014,29	469.252,89	255.129,39	554.463,71	678.235,00				
	riscossioni in c/residui al 31.12	182.290,43	117.193,47	244.720,12	139.154,78	129.898,69				
	% riscossione	36,68	24,97	95,92	25,10	19,15	40,36	59,64	493.970,83	294.583,23
<b>Tit. III tip. 100</b>	residui complessivi all'1.01	37.415,09	35.854,37	42.061,09	45.417,00	45.625,81				
	riscossioni in c/residui al 31.12	2.415,09	854,37	7.061,09	9.742,06	9.950,81				
	% riscossione	6,45	2,38	16,79	21,45	21,81	13,78	86,22	43.022,18	37.094,99
<b>Tit. III - tip. 200</b>	residui complessivi all'1.01									
	riscossioni in c/residui al 31.12									
	% riscossione								-	-
<b>totale FCDE</b>										<b>331.678,22</b>

La Sezione, dunque, alla luce delle superiori considerazioni accerta che l'importo dell'accantonamento al FCDE appare sottostimato per circa euro 43.800,00, purtuttavia, ciò non suscita particolare problema agli equilibri finanziari stante che la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari ad euro 791.480,15.

**c) Fondo contenzioso.** Per la copertura di oneri da contenzioso l'Ente ha accantonato una somma pari ad euro 473.185,00, sia sul rendiconto 2019 sia sul rendiconto 2020, importi reputati congrui dall'ODR (v. Questionari consuntivi 2019-20, Sezione I - Gestione Finanziaria, Accantonamenti - verifica congruità).

In merito alla ricognizione del contenzioso, risultano a carico del Comune di Milena:

- due giudizi aventi ad oggetto domande di valore indeterminato, per indennità di espropriazione e occupazione, la cui quantificazione è devoluta ad una consulenza tecnica d'ufficio, non ammessa alla data del 14/11/2022;

- due giudizi, di valore indeterminato, aventi ad oggetto l'impugnazione dei bilanci di esercizio dal 2013 al 2018 della società A.T.O. Ambiente CL1, in liquidazione, partecipata del Comune di Milena (v. relazione dell'ODR sul rendiconto 2020 e dichiarazione resa dall'avv. Antonio Onofrio Campione, allegata alla nota istruttoria dell'ODR, pervenuta al protocollo della Sezione del 14/11/2022, n. 8353).

Nella dichiarazione dell'avv. Campione si legge inoltre che:

- ✓ in relazione a tutti i procedimenti sopra indicati, le probabilità di soccombenza del Comune di Milena sono *"limitate"*;
- ✓ con riferimento ai due giudizi di impugnazione dei bilanci di ATO Ambiente CL1 *"si rischia solo la condanna alle spese [non più di 5.000,00 ciascuna] e ovviamente di pagare le somme richieste dalla controparte quale presunto debito portato in bilancio"*.

In merito a quest'ultima affermazione, si evidenzia che, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020 di ATO Ambiente CL1, il presunto debito del Comune di Milena nei confronti della Società ammonta ad euro 1.017.479,53 (v. relazione dell'ODR sul rendiconto 2020, pag. 24).

Da quanto sopra esposto emerge che, considerando soltanto il giudizio di impugnazione dei bilanci di ATO Ambiente CL1, l'accantonamento al fondo contenzioso operato sul rendiconto 2020 dal Comune di Milena corrisponde al 46%

della potenziale passività discendente dal predetto procedimento (473.185,00/1.017.479,53)<sup>1</sup>.

Sul punto la Sezione raccomanda un attento monitoraggio del contenzioso dell'Ente, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza.

**d) Fondo passività potenziali e altri accantonamenti.** Nel periodo 2015-2019 il Comune non ha accantonato somme per fondi spese o rischi futuri, né quale indennità di fine mandato del Sindaco.

Nella sua nota istruttoria (prot. 14/11/2022, n. 8353), il revisore richiama tra gli allegati "l'attestazione rilasciata da tutti i responsabili di settore in merito all'insussistenza di passività potenziali". In merito, sono state trasmesse alla Sezione dichiarazioni dei responsabili di area riguardanti i debiti fuori bilancio, ma non altre potenziali passività.

Al riguardo va sottolineato che le due figure menzionate non sono sovrapponibili. Sul rendiconto 2020, invece, l'Ente ha accantonato una somma pari ad euro 1.788,18 quale indennità di fine mandato.

**e)** Nel periodo 2015-2020 l'Ente non ha acquisito anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 8/4/2013 n. 35, del D.L. 24/4/2014 n. 66 e del D.L. 19/6/2015 n. 78.

**f)** Sempre in relazione alle annualità 2015-2020 non sono state accantonate sui relativi rendiconti somme per perdite in società partecipate.

---

<sup>1</sup> Al riguardo si richiama Corte dei conti, sez. reg. controllo Emilia-Romagna, 9/11/2021 n. 229, che così distingue: "[...]

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero".

### 2.3 Cassa e anticipazione di tesoreria.

La tabella che segue evidenzia l'andamento dei principali aggregati relativi all'andamento della cassa.

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.083.308,00	1.492.684,32	1.241.531,29	1.816.013,84	1.601.827,44	1.867.174,50
di cui cassa vincolata		0	34.990,41	111.221,60	0	609.272,99
Importo anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL		0	0	0	0	0
Anticipazioni inestinte al 31.12		0	0	0	0	0
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12		0	0	0	0	0

Fonte: Questionario 2015-2020

Il Comune di Milena non ha provveduto ad aggiornare correttamente la cassa vincolata al 31/12/2020, circostanza rilevata anche dall'ODR (v. relazione sul rendiconto 2020, pagg. 5-6).

A fronte della richiesta da parte della Sezione in merito alle iniziative intraprese dal Comune sul versante in esame, non sono stati forniti elementi pregnanti idonei a superare la criticità rilevata.

In particolare, nella nota del Comune (prot. della Sezione del 14/11/2022, n. 8354), si legge: *"atteso che il tesoriere Poste Spa non consente agevolmente di fare la ricostruzione della cassa vincolata degli ultimi anni, è stato chiesto alla nostra software house, di quotare il servizio di riconciliazione in modo da ricostruire tutti i valori della cassa ed in seguito verrà dato formale incarico"*).

Il mancato aggiornamento della cassa vincolata integra la violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che disciplina l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), ai sensi dell'art. 195, comma 1, ult. periodo, TUEL.

Ciò anche al fine di consentire al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata e di avere contezza, a fine esercizio, dell'esistenza e della consistenza della cassa vincolata dell'ente.

È da sottolineare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare, chiaramente, nell'articolo 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. A questo fine, l'articolo 180, comma 3, del D.lgs. 267/2000 ha previsto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185, comma 2, ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti» (*vd.ex multis, Sezione regionale di controllo del Lazio, deliberazione n.7/2021*)

La Sezione, in seguito alle argomentazioni di cui sopra, invita l'ente ad attivarsi prontamente per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando, a tal fine, le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

#### **2.4 Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria**

In merito alla capacità di riscossione dell'Ente ai fini del recupero dell'evasione tributaria, stante la discrasia rilevata dalla Sezione fra i dati forniti dall'ODR e quelli risultanti dalla BDAP, è stata avviata apposita istruttoria.

In relazione alle annualità 2018-2019, i dati da ultimo acquisiti in sede di riscontro sono i seguenti.

Tabella 5 - Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Evasione tributaria	2018			2019		
	Accert.nti	Risc.ni	% R/A	Accert.nti	Risc.ni	% R/A
IMU	78.888,20	18.805,20	24%	58.000,00	18.508,14	32%
TARSU/TIA/TARES/TARI	198.647,48	11.768,05	6%	38.000,00	2.888,02	8%
COSAP/TOSAP	7.288,02	7.085,52	97%	7.170,90	7.087,47	99%
Altri tributi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<b>Totale</b>	<b>284.823,70</b>	<b>37.658,77</b>		<b>103.170,90</b>	<b>28.483,63</b>	

Fonte: nota di riscontro istruttorio dell'ODR - Allegato sui dati analitici delle entrate (prot. C.d.c. 14/11/22, n. 8353)

La tabella sopra rappresentata evidenzia:

- la scarsa percentuale di riscossione per entrambe le annualità del recupero evasione IMU pari al 24% nel 2018 e al 32% nel 2019;
- la scarsa percentuale di riscossione per entrambe le annualità del recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI pari al 6% nel 2018 e all'8% nel 2019.

In relazione all'annualità 2020, si espongono i dati riportati nel Questionario consuntivo 2020, stante che nella nota istruttorio l'ODR riferisce che "Sono in corso le verifiche (entro breve tempo) al fine di capire le incongruenze risultanti nel 2020".

Tabella 6 - Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Evasione tributaria	2020		
	Accert.nti	Risc.ni	% R/A
IMU/TASI	48.258,00	26.085,49	54%
TARSU/TIA/TARES/TARI	74.967,35	26.958,86	36%
COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0%
Altri tributi	40.740,93	17.620,69	43%
<b>Totale</b>	<b>163.966,28</b>	<b>70.665,04</b>	<b>43%</b>

Fonte: Questionario 2020

Si rileva, inoltre, per le annualità 2018-2020 il mancato accertamento della capacità di riscossione dell'Ente per evasione tributaria in relazione a tributi diversi da IMU, TARSU e COSAP.

La Sezione stante che con riferimento alla annualità 2020, non è stato possibile accertare la capacità di riscossione dell'Ente in relazione all'evasione tributaria, invita l'Ente a determinare tempestivamente tali dati e ad aggiornare conseguentemente la BDAP.



## 2.5. Indebitamento

Tabella 7 - Indebitamento

DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	70.213,27
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	8.854,06
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	0,00
<b>Totale debito contratto</b>	=	61.359,21

Fonte: Docc. C.DD.PP. Allegati alla nota di riscontro istruttorio dell'ODR (prot. C.d.c. 14/11/22, n. 8353)

In merito al rimborso dei mutui effettuato nel 2020, in sede istruttoria, era emersa una discrasia tra il dato risultante dal questionario consuntivo 2020 e quello acquisito dalla Sezione da Cassa depositi e prestiti (C.dd.pp.).

L'ODR ha trasmesso la corrispondenza avuta al riguardo con C.dd.pp. dalla quale emerge quanto di seguito esposto:

- l'importo indicato nel Questionario, a titolo di rimborso dei mutui effettuato nel 2020 (pari ad euro 11.862,89), comprende, oltre la quota capitale, anche una parte della quota dovuta per interessi;

- le rate relative a mutui concessi da C.dd.pp. scadute e rimborsate nel 2020 ammontano ad euro 8.854,06;

- nel 2020 sono, altresì, scadute rate per mutui facenti capo al MEF, per un importo complessivo di euro 3.901,62 (così composto: euro 1.924,35, con scadenza al 30/6/2020; euro 1.977,27, con scadenza al 31/12/2020), il cui pagamento è stato oggetto di sospensione a norma dell'art. 112, comma 1, D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia")<sup>2</sup>.

In merito a quest'ultimo profilo, si segnala che, nel Questionario 2020, alla domanda "L'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020?" è stata data erroneamente la risposta "NON RICORRE LA FATTISPECIE" (v. Questionario 2020, "Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria", quesito n. 5).

Alla luce dei chiarimenti forniti da C.dd.pp., il debito per mutui rimborsato dal Comune di Milena nel 2020 ammonta ad euro 8.854,06 e, per l'effetto, l'ammontare del

---

<sup>2</sup> Questa disposizione stabilisce che "Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 2. [...]".

debito residuo al 31/12/2020 è pari ad euro 61.359,21, per come rappresentato nella superiore tabella.

Nel computo non viene considerata la quota dovuta per gli interessi, per come espressamente previsto dal Questionario 2020 (cfr. "Sezione II - Indebitamento e strumenti di finanza derivata", punto 2 "Debito complessivo", dove si legge "Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)").

In merito alla disciplina prevista in tema di indebitamento, l'Ente rientra nei limiti sanciti dalla normativa vigente (cfr. art. 204 TUEL).

## 2.6. Debiti fuori bilancio

Tabella 8 - Debiti fuori bilancio

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2018	2019	2020
-lettera a) - sentenze esecutive			39.109,71
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			153.854,82
<b>Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.964,53</b>
<b>2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12</b>		39.109,71	580,79
Fonti	Questionario integrativo 2019		Delibere consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio

Il Comune di Milena ha trasmesso alla Sezione di controllo le seguenti delibere del Consiglio Comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio, imputati sul rendiconto 2020:

- del. n. 36 del 30/10/2020, relativa a debiti fuori bilancio *ex art.* 194, comma 1, lett. a) TUEL, scaturenti da una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sez. civ., n. 114 dell'11/3/2019 (R.G. n. 1331/2014), con la quale il Comune di Milena è stato condannato al pagamento di una somma di denaro pari ad euro 32.248,00, più spese di lite pari a euro 6.861,71, per complessivi euro 39.109,71;

- del. n. 41 del 30/11/2020, relativa a debiti fuori bilancio *ex art.* 194, comma 1, lett. e) TUEL, derivanti da avviso bonario per il pagamento di bollette aventi ad oggetto contributi per fornitura idrica, per un ammontare complessivo pari a euro 1.983,81.

Il Comune ha, altresì, trasmesso alla Sezione la delibera C.C. n. 43 del 30/11/2020, relativa a debiti fuori bilancio *ex art.* 194, comma 1, lett. e) TUEL, scaturenti dalla

gestione del servizio di igiene ambientale 2020, per un importo complessivo pari ad euro 151.871,00, imputati sui bilanci 2021-2023, secondo il relativo piano di rateizzazione.

Inoltre, l'ODR rappresenta che *"Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 35.000,00 tramite la deliberazione consiliare n. 44 del 20.08.2021, e per € 580,79 tramite la deliberazione consiliare n. 45 del 20.08.2021"* (v. pag. 4 relazione sul rendiconto 2020).

A seguito dell'acquisizione, dal portale Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, delle delibere C.C. nn. 44 e 45 citate dall'ODR, è emerso in realtà che:

- con la delibera del 27/8/2021, n. 44, il Consiglio Comunale ha riconosciuto un debito fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett. e) TUEL*, di ammontare pari ad euro 580,79;

- la delibera consiliare n. 45/2021 non contiene un riconoscimento formale di un debito fuori bilancio, ma presenta il seguente oggetto: *"Mozione per impegnare il Sindaco alla corresponsione delle somme dovute agli operai e al personale tecnico del cantiere che hanno lavorato alla costruzione del marciapiedi di via Caltanissetta"*.

Nel testo della delibera si legge: *"Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Randazzo [...] cede la parola al Consigliere Comunale Alfonso Cipolla, il quale a nome del gruppo "Milena Domani" dichiara di ritirare la mozione in oggetto in quanto superata dagli eventi, prende atto che la questione oggetto della mozione si è conclusa positivamente, in quanto con una Deliberazione di Giunta è stato risolto il problema relativo alla corresponsione delle somme dovute agli operai e al personale tecnico del cantiere"*.

Sul tema la Sezione rappresenta che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituisce un istituto di carattere eccezionale e il reiterato ricorso ad esso costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio.

Anche alla luce di ciò, si sottolinea la necessità che l'Ente dia seguito ad una ponderata politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio, rispetto alle effettive necessità, e l'emersione di debiti fuori bilancio.

## 2.7. Residui attivi e passivi

### 6.a Residui attivi finali e movimentazione dei residui iniziali

Tabella 9 - Residui attivi finali

	2018	2019	2020
<b>Residui attivi Finali</b>	<b>926.152,91</b>	<b>1.551.562,85</b>	<b>1.382.888,86</b>
<i>di cui:</i>			
conto competenza	712.288,11	931.905,28	719.778,38
conto residui	213.864,80	619.657,57	663.110,48

In merito ai residui attivi finali si rileva, nell'ambito del triennio 2018-2020, l'incremento dei residui in conto residui.

Sempre in merito ai residui attivi, si rappresenta quanto segue:

Tabella 10 - Movimentazione dei residui attivi iniziali

Movimentazioni e dei residui	2018			2019			2020		
	Residui all'01.01	Risc.ni	%	Residui all'01.01	Risc.ni	%	Residui all'01.01	Risc.ni	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Recupero evasione tributaria	168.192,28	44.685,93	27%	926.152,91	293.198,40	32%	1.551.652,85	369.079,17	24%
Imu/Tasi	108.300,10	114.937,61	106%	338.000,00	258.709,45	77%	133.854,60	39.960,40	30%
Tarsu/Tia/Tari/Tares	123.553,68	94.069,17	76%	487.783,97	347.574,75	71%	220.228,80	59.261,47	27%
Sanzioni per violazioni codice della strada	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0%	38,90	38,90	100%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	2.070,00	840,00	41%	1.905,00	1.230,00	65%

Fonte: Relazioni ODR 2018-2020

La Sezione a fronte dei dati riportati nella tabella soprastante, sollecita una più efficace attività di riscossione in conto residui, in particolare per quanto concerne IMU/TASI e TARSU/TIA/TARI/TARES che, nel 2020, hanno registrato percentuali di riscossione rispettivamente del 30% e del 27%, in peggioramento rispetto alle annualità precedenti.

## 6.b Residui passivi

Tabella 11 - Movimentazione dei residui passivi finali

Residui passivi finali	2018	2019	2020
Titolo 1: Spese correnti	611.482,72	593.480,17	705.727,70
Titolo 2: Spese in conto capitale	376.398,84	291.207,32	570.934,06
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	14.851,10	14.955,84	52.400,73
<b>Totale</b>	<b>1.002.732,66</b>	<b>899.643,33</b>	<b>1.329.062,49</b>
Fonti:	Questionario integrativo 2019		BDAP

Si rileva un consistente ammontare di residui passivi per tutte le annualità prese in esame.

Dal rendiconto 2020 trasmesso alla BDAP risultano residui passivi ereditati da esercizi precedenti per un ammontare pari a 433.978,82 euro e residui passivi della competenza per 895.083,67 euro, per un totale di 1.329.062,49 euro.

Nel prendere atto di quanto sopra, si invita l'Ente a monitorare i propri residui passivi, evidenziando che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui e la cancellazione o riscossione dei vecchi crediti, lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione, mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

### 2.8 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

In sede istruttoria erano stati chiesti chiarimenti in merito alla mancata attivazione del Fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale, sul rendiconto 2020, in cui il saldo di tale Fondo risulta pari a 0, sebbene in base alle informazioni estratte dalla BDAP sul rendiconto 2020 emergono residui passivi del titolo I per euro 705.727,70 e residui passivi del titolo II per euro 570.934,06.

Nella nota di riscontro istruttorio dell'Ente si legge che *"in sede di riaccertamento ordinario dei residui, i settori comunali hanno proceduto alla cancellazione degli impegni e degli*

*accertamenti che non erano conformi ai principi della competenza finanziaria potenziata; non sono stati evidenziati impegni da traslare negli esercizi successivi, per cui non è stato formato il Fondo Pluriennale Vincolato, né per le spese correnti né per quelle in conto capitale”.*

Si prende atto di quanto comunicato dal Comune.

## **2.9. Tempestività pagamenti**

In merito al rispetto della tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è pari a 1.75 (v. *“indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020”*, pubblicato all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente).

## **2.10 Parametri di deficitarietà strutturale**

In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si rileva il mancato rispetto, per il 2020 del parametro P2, indicatore 2.8 *“Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente”*.

## **2.11 Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati**

Con riguardo alla doppia asseverazione degli organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, in ordine ai crediti e debiti reciproci, *ex art. 11, comma 6, lettera j)*, del D.lgs. n. 118/2011, si rileva:

- per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 la mancanza di asseverazione, benché nei questionari 2017 e 2018 l'ODR precisi che *“non si è verificato il caso”*;

- nei questionari sui rendiconti 2019 e 2020 il relativo campo non è valorizzato.

In sede istruttoria, dall'esame dei questionari consuntivi 2019 e 2020 è emerso che il sistema informativo non consente di rilevare i reciproci rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e gli organismi partecipati.

A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Sezione, l'Ente ha rappresentato che il Comune ha debiti solo nei confronti dei ATO AMBIENTE CL1.

In merito alle partecipazioni di cui sopra, preme precisare che l'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000, prevede che:

*“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente" (art. 147-quater, co. 3).

Strategica in tale direzione è l'adozione, da parte dell'Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: "1) i rapporti finanziari reciproci tra Ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

**Tutto ciò posto**, la Sezione prende atto di quanto comunicato, e invita l'Amministrazione ad impostare un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente" (art. 147-quater, co. 3).

## **2.12 Adozione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni**

Dopo la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/8/2016 n. 24, il Comune di Milena ha provveduto alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute e alla trasmissione alla Sezione della relativa delibera consiliare.

Da ultimo il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 62 del 29/12/2021, trasmessa al protocollo della Sezione del 5/1/2022, n. 5, con la quale ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2020, che risultano possedute nelle seguenti società: a) Società GAL Terre del Nisseno S.c.a.r.l.; b) S.R.R. - ATO 3

Caltanissetta Provincia Nord S.c.p.a.; c) ATO Ambiente CL1 S.p.A, in liquidazione; c) Le Colline del Nisseno S.c.a.r.l., in liquidazione.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

#### **ACCERTA**

la presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. tardiva approvazione dei documenti contabili;
2. sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità;
3. non chiara e congrua determinazione del Fondo contenzioso;
4. mancato aggiornamento della cassa vincolata, in violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. scarsa percentuale di riscossione e attività di lotta all'evasione poco efficace e caratterizzata da bassi tassi di riscossione in c/competenza e in c/residui ;
6. mancato accertamento, in relazione al 2020, della capacità di riscossione dell'Ente in relazione all'evasione tributaria e conseguente mancato aggiornamento della BDAP;



7. mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i reciproci rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e gli organismi partecipati;

#### RACCOMANDA ALL'ENTE

- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale;
- **di quantificare** correttamente il FCDE, con conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione;
- **un attento e tempestivo monitoraggio** del contenzioso dell'Ente, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza;
- **di attivarsi** prontamente per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;
- **di intraprendere**, tempestivamente, tutte le azioni necessarie al fine di migliorare il livello delle riscossioni in c/c competenza e in c/c residui e allo scopo di perseguire una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, costituendo, ove lo riterrà opportuno, anche un'apposita unità organizzativa all'uopo preposta;
- **di aggiornare** la BDAP in merito alla capacità di riscossione dell'Ente in relazione all'evasione tributaria per l'anno 2020;
- **di dotarsi** di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) *i rapporti finanziari reciproci tra ente e società*; 2) *la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società*; 3) *i contratti di servizio*; 4) *la qualità dei servizi*; 5) *il rispetto dei vincoli di finanza pubblica*.

## INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento all'incremento delle riscossioni e alla corretta determinazione della cassa vincolata;

## DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Milena (CL);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2023.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 3 febbraio 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)